

Leonardo Carbone

La previdenza forense dopo le recenti riforme legislative e regolamentari

SOMMARIO: 1. La nuova 'sistemazione' della previdenza forense – 2. La previdenza forense e gli equilibri di gestione – 3. Gli interventi legislativi e regolamentari su contributi e prestazioni – 4. La riforma dell'accesso alla previdenza forense – 5. La prescrizione dei contributi previdenziali forensi – 6. La nuova assistenza

1. La nuova 'sistemazione' della previdenza forense

In un momento in cui particolarmente acceso è il dibattito sui problemi del sistema previdenziale dell'assicurazione generale obbligatoria, anche i problemi più specifici della previdenza forense (e delle previdenze categoriali in genere), richiedono una riflessione, alla luce della linea di politica legislativa (e regolamentare) intervenuta nella previdenza forense (così come nella previdenza dei liberi professionisti), sempre tesa alla necessità di garantire, per le future generazioni, sia gli equilibri finanziari (e gestionali) dell'ente, che le prestazioni¹.

La collocazione 'costituzionale' della previdenza forense² impone che la previdenza forense garantisca anche per il futuro l'obiettivo dell'equità sia nei rapporti intergenerazionali che in quelli intragenerazionali; si tratta di soddisfare il debito di solidarietà e fissare regole equanime, sia all'interno della generazione degli attuali iscritti, sia nei rapporti con la generazione futura, strutturando il regime della previdenza forense in modo da mantenere nel tempo il suo equilibrio finanziario; e cioè una riforma che assicuri prestazioni adeguate (art. 38, Cost.) e che individui (e soddisfi) situazioni meritevoli di particolare tutela, in presenza di eventi costituzionalmente rilevanti.

Nei tentativi di nuova 'sistemazione' della previdenza forense, comunque

¹ L. CARBONE, *Il futuro della previdenza forense*, in «Foro it.», 1998, III, col. 503.

² ID., *La tutela previdenziale dei liberi professionisti*, UTET, Torino 1998, p. 45; A. ANDREONI, *Appunti di costituzionalità sulla privatizzazione degli enti previdenziali*, in «Riv. giur.lav.», 1995, I, p. 68. Corte cost. 18 luglio 1997 n. 248, in «Foro it.», 1997, I, col. 2012.

sono rimasti sempre fermi i principi fondamentali della legge 20.9.1980 n. 576, e l'autonomia riconosciuta alla cassa forense dall'art. 3, comma 12°, d.lgs. n. 509/94³.

Le norme che hanno interessato la 'sistemazione' della previdenza forense sono numerose: d.lgs. 30.6.1994 n. 509, che ha consentito la privatizzazione della cassa; l. 5.3.1990 n. 45, relativa alla ricongiunzione delle posizioni assicurative per i professionisti; l. 8.8.1995 n. 335, di riforma del sistema previdenziale in generale; art. 1, comma 763°, l. n. 296/2006, norma che ha imposto agli enti previdenziali categoriali di assicurare la stabilità finanziaria per un periodo di almeno trenta anni; art. 24, comma 24°, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011, norma che ha imposto una sostenibilità finanziaria a 50 anni; art. 1, comma 438°, l. n. 147/2013, che ha 'interpretato' l'art. 1, comma 763°, l. n. 296/2006⁴, e la sentenza della Cassazione a sezioni unite 8 settembre 2015 n. 17742, che ha compiutamente definito i termini applicativi del *pro rata temporis* con riferimento alla evoluzione della sua espressione normativa, affermando che «per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la l. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella formulazione introdotta dal citato art. 1, comma 763, l. n. 296 del 2006, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, "avendo presente" – e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della l. n. 296 del 2006».

Con la riferita normativa e dopo la citata sentenza della Cassazione, certamente la cassa forense (ma anche le altre casse categoriali) ha strumenti più efficaci e maggiore libertà per salvaguardare l'equilibrio finanziario.

³ I. DE CESARIS, *L'autonomia degli enti previdenziali privatizzati dal d.lgs. n. 509/94 alla l. n. 214/2011*, in «Prev. Forense», 2012, p. 105; M. LUCIANI, *Autonomia delle casse privatizzate: il quadro costituzionale e l'assetto legislativo*, in *Le casse previdenziali privatizzate*, a cura dell'ADEPP, Staperia Reale, Roma, 1998; L. CARBONE, *Sull'"autonomia" delle casse previdenziali categoriali*, in «Riv. dir. sicurezza sociale», 2006, p. 317.

⁴ I. DE CESARIS *L'applicazione del "pro rata" dopo l'art. 1, comma 438, l. n. 147/2014*, in «Prev. Forense», 2015, p. 243.

2. La previdenza forense e gli equilibri di gestione

Per evitare squilibri gestionali della cassa forense, le normative che si sono succedute nel tempo hanno progressivamente ampliato le proiezioni di stabilità: si è passati dai tre anni previsti dall'art. 3 del d.lgs. n. 509 del 1994, ai 15 anni previsti dall'art. 3, comma 12°, della l. n. 335 del 1995, ai 30 anni dell'art. 1, comma 763°, l. n. 296/2006, per finire ai 50 anni previsti dall'art. 24, comma 24°, d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011.

Nel contempo, sempre per evitare squilibri nei bilanci, da tempo si dibatte circa l'opportunità di introdurre o meno, nella previdenza forense, il sistema contributivo di calcolo delle pensioni, opzione prevista per le casse categoriali dall'art. 3, comma 12°, l. n. 335 del 1995⁵.

Il dibattito si è spostato sull'ampliamento della base pensionabile, ampliamento che si è gradualmente realizzato per arrivare all'attuale disciplina che prevede la base reddituale di riferimento per il calcolo della pensione a tutta la vita lavorativa (si è così passati dai migliori dieci redditi professionali conseguiti dall'iscritto negli ultimi 15 anni solari antecedenti al diritto a pensione, ai redditi di tutta la vita lavorativa).

Facendo riferimento, per la base pensionabile, ad un numero di anni maggiore di quello attuale (in pratica all'intera 'vita' contributiva del professionista) le 'differenze' rispetto al sistema contributivo si sono attenuate. Aggiungasi che con il riferito ampliamento del numero degli anni per la determinazione della base pensionabile, si evitano aumenti strumentali del reddito degli ultimi anni e la penalizzazione di chi abbia maggiormente contribuito in periodi anteriori a quelli di riferimento della base di calcolo della pensione.

Ulteriore strumento 'alternativo' al ricorso al sistema contributivo per garantire bilanci equilibrati nel lungo periodo, è stato sia l'innalzamento graduale dell'età pensionabile fissata (a partire dal 2021) in 70 anni di età, che un aumento graduale degli anni di contribuzione da versare alla cassa, anni fissati in 35 anni (a partire dal 2021).

Sempre per garantire bilanci equilibrati è stata modificata (anzi abrogata) la normativa (art. 21, l. n. 576/80) che prevedeva un rimborso generalizzato dei contributi non utilizzati, senza alcuna limitazione temporale e di età per ottenere il rimborso, con la possibilità di ottenere, in presenza di determinati requisiti, al compimento dell'età pensionabile (70 anni dal

⁵ L. CARBONE, *Una legge importante ma oscura*, in «Prev. Forense», 1996, I, p. 45; D. DONELLA, *La riforma generale delle pensioni e la previdenza forense*, in «Prev. Forense», 1995, 4, p. 21; BORRELLA, *Verso il sistema contributivo?*, in «Prev. Forense», 1996, 3, p. 24; CAZZOLA, *Il nuovo sistema contributivo*, in «Dir. prat. lav.», 1996, 12, p. 755.

2021) la corresponsione di un assegno vitalizio calcolato con il sistema contributivo, con esclusione però del minimo⁶.

3. Gli interventi legislativi e regolamentari su contributi e prestazioni

Negli ultimi anni la previdenza forense è stato oggetto di rilevanti modifiche, sia sul versante dei contributi⁷ che su quello delle prestazioni.

Gli interventi ‘rilevanti’ sono iniziati a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 763°, della l. n. 296/2006, norma che ha imposto agli enti previdenziali categoriali di assicurare la stabilità finanziaria per un periodo di almeno trenta anni.

Al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria della Cassa forense nel lungo periodo (trenta anni), nel 2010 sono state introdotte incisive modifiche di natura strutturale finalizzate al riequilibrio nel lungo periodo e ad una migliore corrispondenza tra contribuzione e prestazione erogata⁸.

In particolare gli interventi di modifica introdotti hanno riguardato sia le prestazioni che i contributi.

Per i ‘contributi’ vi è stato l’aumento dell’aliquota del contributo integrativo (dal 2% al 4%), aumento che da provvisorio è divenuto poi definitivo, nonché dell’aliquota del contributo soggettivo (dal 12% al 13%), oltre che ad un aumento graduale dei contributi minimi (sia integrativo che soggettivo).

Per le ‘prestazioni’ vi è stato un progressivo innalzamento dei requisiti minimi per l’accesso al pensionamento di vecchiaia da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità contributiva, nonché l’introduzione di una quota di pensione di vecchiaia aggiuntiva a quella di base (c.d. pensione modulare) determinata secondo il criterio di calcolo di tipo contributivo, e specifico finanziamento, inizialmente parte obbligatoria e parte facoltativa, ma ora solo contribuzione facoltativa, oltre alla riduzione, *pro rata*, dei coefficienti di rendimento utili per il calcolo della pensione retributiva, da quattro a due.

⁶ L. CARBONE, *La rimborsabilità dei contributi nella previdenza dei liberi professionisti*, in «Foro it.», 1994, I, col. 1604; ID., *Restituzione dei contributi e pensione contributiva nella previdenza forense*, in «Prev. Forense», 2006, p. 170; ID., *La nuova disciplina della restituzione dei contributi (e pensione contributiva) nella previdenza forense*, in «Foro it.», 2006, I, col. 320.

⁷ L. CARBONE, *Problemi attuali e prospettive di riforma della contribuzione previdenziale “forense”*, in «Prev. Forense», 2012, p. 77; ID., *Le “modifiche” pensionistiche e contributive nella previdenza forense*, in «Foro it.», 2008, I, col. 865.

⁸ L. CARBONE, *La “nuova” previdenza forense*, in «Foro it.», 2010, I, col. 71.

Novità rilevante è stata anche una nuova disciplina per il diritto alla pensione minima, mediante l'istituto dell'integrazione al minimo, collegata al reddito del soggetto interessato.

Ulteriori interventi sulla previdenza forense sono conseguenti all'art. 24, comma 24°, del d.l. n. 201/2011, convertito nella l. n. 214 del 2011, norma che ha imposto alla Cassa forense (ma anche agli enti previdenziali categoriali) la sostenibilità finanziaria per un arco temporale non inferiore a 50 anni (rispetto ai 30 previsti dall'art. 1, comma 763°, l. 296/2006).

Tale norma ha 'costretto' la Cassa forense, dopo il citato intervento nel 2010, ad intervenire nuovamente con l'approvazione di modifiche ai regolamenti delle prestazioni e dei contributi, modifiche che dovrebbero garantire la sostenibilità del sistema previdenziale forense nell'arco dei prossimi 50 anni.

Infatti, 'per le prestazioni' è stato previsto l'estensione della base reddituale di riferimento per il calcolo della pensione a tutta la vita lavorativa, ed introdotto un coefficiente di rendimento unico fissato nella misura dell'1,40%, con adeguamento automatico triennale di tale coefficiente alla speranza di vita della categoria degli iscritti.

'Per i contributi' è previsto un progressivo aumento del contributo soggettivo con un'aliquota sul reddito irpef che passa al 14% dal 2013, al 14,5% dal 2017, al 15% dal 2021, nonché il consolidamento definitivo dell'aliquota del 4% del contributo integrativo, e l'assorbimento della contribuzione modulare obbligatoria dell'1% in quella volontaria.

I riferiti interventi garantiranno una totale copertura finanziaria alle nuove pensioni⁹; il ritocco alla contribuzione e le modifiche al sistema di calcolo delle prestazioni hanno riequilibrato il rapporto tra entrate e uscite previdenziali con un sistema che viene definito 'retributivo sostenibile'. La realtà è che il sistema di calcolo delle pensioni erogate dalla cassa forense è ormai sempre più vicino al sistema contributivo di cui alla l. n. 335 del 1995, 'conservando' però livelli di solidarietà del sistema retributivo, con una redistribuzione interna al sistema a vantaggio di chi è stato meno fortunato nella professione, ed a carico di chi ha avuto maggiore fortuna.

Per la sussistenza della riferita solidarietà è sufficiente accennare alla

⁹ C. CARISSIMI, *Il bilancio consuntivo 2012 della cassa*, in «Prev. Forense», 2013, 2, p. 127, afferma che con la riforma del 2012 «lo sforzo condotto a termine dalla cassa Forense sia stato soprattutto nel senso di garantire una totale copertura finanziaria alle nuove pensioni che, per il futuro, non dovranno più generare "debito previdenziale latente" in quanto ciascun iscritto dovrà ottenere, in termini pensionistici, l'equivalente dei contributi versati durante la vita lavorativa, considerate le residue speranze di vita».

pensione minima prevista nella previdenza forense¹⁰, importo minimo di pensione invece espressamente escluso dalla l. n. 335 del 1995 per le pensioni calcolate con il sistema contributivo.

4. La riforma dell'accesso alla previdenza forense

In ordine all'accesso alla previdenza forense, l'art. 21, comma 8°, della legge 31.12.2012 n. 247 ha innovato completamente l'accesso (alla previdenza forense) 'sostituendo' il previgente criterio dell'esercizio professionale continuativo (ancorato a limiti reddituali) con l'iscrizione all'albo professionale¹¹. Tale normativa statuisce, infatti, che «l'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»; in pratica, tutti gli iscritti agli albi sono iscritti alla cassa, raggiungendo così l'uguaglianza numerica tra iscritti agli albi ed iscritti alla cassa. È stato, così, eliminato il doppio binario del passato che prevedeva, per gli avvocati, la 'facoltà' di iscrizione al proprio ente previdenziale, che diveniva 'obbligo' soltanto nel caso di raggiungimento di determinati limiti reddituali¹².

La disciplina di cui all'art. 21, comma 8°, della l. n. 247/2012 ha, così, risolto per la previdenza forense, la problematica della interazione fra ordinamento professionale e Cassa di previdenza¹³, con la previsione di requisiti uniformi per l'accesso ad entrambi gli ordinamenti (previdenziale e professionale), anche se è diversa la *ratio* dei due ordinamenti. Infatti, la normativa previdenziale tende a garantire prestazioni agli iscritti (e loro superstiti) alla cassa al verificarsi di determinati eventi (es., età, invalidità) che non consentono introiti per una vita dignitosa, mentre la normativa dell'ordinamento professionale, con la tenuta degli albi, tende invece a garantire ai terzi una preparazione professionale degli iscritti agli albi.

Con la disciplina dettata dall'art. 21 della l. n. 247/12, sono stati fissati criteri generali uniformi per l'accesso ad entrambi gli ordinamenti

¹⁰ L. CARBONE, *Trattamento minimo della pensione forense*, in «Prev. Forense», 2010, p. 76.

¹¹ ID., *La previdenza forense dopo la nuova legge professionale*, in «Riv. dir. sicurezza sociale», 2013, p. 779.

¹² G. PIGNATIELLO, *Le iscrizioni*, in «Prev. Forense», 2014, pp. 201 ss.

¹³ L. CARBONE, *Nuova "sinergia" fra ordinamento professionale e ordinamento previdenziale*, in «Pref. Forense», 2013, p. 4; ID., *Ordinamento professionale e ordinamento previdenziale: interazioni e riflessi*, in «Rass. Forense», 1999, p. 289; ID., *Ordinamento previdenziale e deontologia*, in «Prev. Forense», 2002, p. 185; D. DONELLA, *Ordinamento professionale e previdenza*, in «Prev. Forense», 1999, 4, p. 11; DI MARCO, *Interazione tra ordinamento previdenziale e ordinamento forense*, in «Prev. Forense», 1988, p. 3.

(professionale e previdenziale), ed è stata eliminata la disorganicità della legislazione vigente in materia¹⁴.

Non avere previsto per l'iscrizione alla cassa forense altro requisito che quello della formale iscrizione dell'interessato all'albo professionale, significa in pratica prescindere del tutto dal previgente requisito dell'esercizio professionale continuo, la cui mancanza non condiziona (più) la legittimità e la persistenza della iscrizione, realizzandosi così l'uguaglianza numerica tra iscritti agli albi ed iscritti alla cassa.

Occorre, però, evidenziare che la nuova disciplina dettata dalla l. n. 247/12 per l'iscrizione all'albo professionale e per la permanenza dell'iscrizione all'albo professionale (ed ora anche alla cassa forense), prevede (art. 21, comma 1°) per i soggetti che esercitano la professione in modo saltuario e sporadico, che «1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'art.1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale [...] 4. La mancanza della effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo».

La riportata norma introduce il principio, secondo cui la permanenza dell'iscrizione all'albo (e quindi alla cassa forense) è subordinata all'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. Le modalità per l'accertamento dell'esercizio della professione forense sono state stabilite con decreto del Ministero della Giustizia 26 febbraio 2015 nr. 47 (in Gazz. Uff. nr. 81 del 7/4/2016)

Altra novità in materia di accesso alla previdenza forense introdotta dalla l. n. 247/2012, è l'iscrizione 'esclusiva' alla cassa forense.

Infatti, l'art. 21, comma 10° della l. n. 247/2012 statuisce espressamente che «non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense», risolvendo, così in senso favorevole alla cassa forense, la problematica della iscrizione alla gestione separata Inps per gli avvocati

¹⁴ V. MILITI, *Tutti iscritti alla cassa*, in «Prev. Forense», 2013, p. 9; A. MARIANI MARINI, *Previdenza al bivio*, in «Prev. Forense», 1996, 3, p. 22; S. CACIOLLI, *Iscrizione all'albo, iscrizione alla cassa*, 1996, 2, p. 19; U. TRACANELLA, *Tutti iscritti alla cassa*, 1996, 3, p. 17; M. BACCI, *I requisiti per rimanere iscritti all'albo degli avvocati*, in «Prev. Forense», 2016, p. 69.

che – almeno fino ad oggi – non raggiungendo i requisiti reddituali per l'iscrizione alla cassa forense, optavano (o erano obbligatoriamente cooptati) per l'iscrizione alla gestione separata Inps¹⁵.

Ne consegue, quindi, che a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 247/12, gli avvocati iscritti agli albi non dovranno più iscriversi alla gestione separata Inps né pagare a tale gestione alcuna somma: la cassa forense è ormai l'unico Ente a gestire la previdenza degli avvocati¹⁶. Con tale disciplina è stato 'rafforzato' per gli avvocati il diritto garantito dall'art. 38 della Costituzione ad avere un trattamento previdenziale rapportato a tutta l'attività lavorativa.

Le problematiche poste dall'art. 21, comma 8°, della l. n. 247 del 2012 (soprattutto la fase transitoria tra vecchia e nuova disciplina), sono stato oggetto di apposito regolamento della Cassa (Regolamento di attuazione dell'art. 1, commi 8° e 9°, legge n. 247/2012)¹⁷.

A seguito della nuova disciplina di cui alla l. n. 247/2012 e del citato regolamento non è più necessaria la domanda di iscrizione alla cassa in quanto sarà quest'ultima, ricevuta notizia da parte dell'ordine territoriale o dal Consiglio nazionale forense dell'avvenuta iscrizione del soggetto in un albo, ad inviare all'interessato la comunicazione di avvenuta iscrizione alla cassa¹⁸, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio, indipendentemente dalla data di effettiva iscrizione all'Albo professionale. Con tale comunicazione viene fatto presente all'iscritto l'opportunità di richiedere i benefici previsti dall'iscrizione retroattiva (con la quale si possono recuperare gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti), e ciò al fine di aumentare gli anni di contribuzione utili per il diritto alle prestazioni, nonché la facoltà di iscrizione retroattiva per gli ultraquarantenni.

Innovazioni in tema di iscrizione alla cassa forense sono state introdotte anche per gli «avvocati che esercitano la professione all'estero» e che sono residenti in Italia ed iscritti anche all'albo professionale (in Italia), nonché per gli «avvocati che esercitano anche altra professione», prevedendo per questi ultimi, in quanto iscritti all'albo degli avvocati, l'obbligo

¹⁵ L. CARBONE, *Cassa forense e gestione separata Inps: come "scegliere"?*, in «Prev. Forense», 2012, p. 125.

¹⁶ Trib. Aosta 22 febbraio 2011, in «Foro it.», 2011, I, col. 2120.

¹⁷ Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2014 ed in «Prev. Forense», 2014, pp. 198 ss.

¹⁸ Gli ordinari territoriali ed il Cons. nazionale forense trasmettono, in via telematica, alla Cassa forense l'elenco dei nominativi per i quali si è proceduto a deliberare l'iscrizione nei rispettivi albi, oltre che provvedimenti di sospensione e/o di cancellazione, e la Cassa delibererà l'iscrizione alla cassa forense, che avrà decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno di iscrizione all'albo.

di iscrizione alla cassa forense anche se iscritto ad altra cassa (la previgente disciplina prevedeva la facoltà di opzione); nel caso in cui abbiano già esercitato regolare opzione per altra cassa professionale in data antecedente all'entrata in vigore della l. n. 247/2012 (e cioè prima del 1 febbraio 2013) i professionisti sono esonerati dalla iscrizione a Cassa forense.

Nella nuova disciplina dell'iscrizione alla cassa prevista dal menzionato regolamento della Cassa del 2014, novità sono state introdotte per gli «avvocati che svolgono funzioni di magistrati onorari», prevedendo che gli avvocati iscritti agli albi forensi, che svolgono anche funzioni di giudice di pace, di giudici onorari del Tribunale e di Sostituto Procuratore onorario di udienza, sono obbligati al versamento della contribuzione alla cassa forense sugli emolumenti percepiti per la 'carica' ricoperta.

5. La prescrizione dei contributi previdenziali forensi

La l. n. 247 del 2012 è intervenuta anche sulla prescrizione della contribuzione dovuta alla cassa forense, risolvendo il dibattito dottrinale sulla applicazione o meno della disciplina di cui alla l. n. 335/95 anche alla previdenza forense¹⁹.

Dopo l'entrata in vigore della l. n. 335/1995, infatti, si era posto il problema se la nuova disciplina della prescrizione della contribuzione previdenziale dettata dall'art. 3, commi 9° e 10°, l. 8 agosto 1995, n. 335, che riduce i termini di prescrizione da dieci a cinque anni, fosse applicabile o meno anche alla contribuzione dovuta alla cassa forense (che l'art. 19 della l. n. 576/80 prevedeva in dieci anni)²⁰.

Alla dottrina prevalente, la quale riteneva che la contribuzione dovuta alla cassa forense continuasse ad essere disciplinata dalla normativa categoriale, con termine di prescrizione decennale²¹, si contrapponeva, però, una

¹⁹ M. BELLA, *La prescrizione dei contributi dopo la novella contenuta nella legge di riforma dell'ordinamento professionale*, in «Prev. Forense», 2013, p. 106. Per la contribuzione dovuta dopo le innovazioni conseguenti all'art. 21 della l. n. 247/2012 ed il regolamento di attuazione del 2014, P. ILARIONI, *Le contribuzioni*, in «Prev. Forense», 2014, pp. 211 ss.

²⁰ L. CARBONE, *La prescrizione dei contributi: quinquennale o decennale*, in «Prev. Forense», 2002, p. 164.

²¹ Sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio di cui alla l. n. 335/1995 e le sue implicazioni sulla previdenza dei liberi professionisti, e le difficoltà interpretative, L. CARBONE, *Una legge importante, ma oscura*, in «Prev. Forense», 1996, 1, p. 45; ID., *La prescrizione dei contributi degli enti previdenziali dei liberi professionisti*, in «Prev. Forense», 1999, 4, p. 56; F.D. MASTRANGELI, C.A. NICOLINI, *La contribuzione previdenziale*, UTET, Torino 1997, p. 255; G. VACCARI, *La prescrizione dei contributi: difficoltà interpretative*, in «Prev. Forense»,

giurisprudenza della Suprema Corte che riteneva l'applicabilità della nuova disciplina della prescrizione quinquennale di cui all'art. 3 l. n. 335/1995 alle contribuzioni dovute alle casse di previdenza privatizzate dei liberi professionisti; tale principio²² era ormai da considerarsi consolidato²³.

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9° e 10°, l. 8 agosto 1995, n. 335 riguardava, quindi, anche i crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati, quale è la Cassa forense²⁴.

La citata normativa di cui alla l. n. 335/1995 aveva così regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali unificando i termini di prescrizione.

La problematica della prescrizione dei contributi nella previdenza forense (ma anche nelle previdenze categoriali degli altri liberi professionisti) era ormai risolta in 'favore' della prescrizione quinquennale.

Per la sola previdenza forense – ma non per le previdenze categoriali degli altri liberi professionisti – è intervenuto l'art. 66 della l. 31.12.2012 n. 247, il quale statuisce invece che «la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 1995 n. 335 non si applica alle contribuzioni dovute alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»; tale norma ha in pratica ripristinato l'art. 19 della l. n. 576 del 1980, che fissa in dieci anni la durata della prescrizione, 'annullando' l'orientamento giurisprudenziale consolidato, che aveva affermato l'applicabilità della prescrizione dettata dall'art. 3 della l. n. 335/95 alla cassa forense.

In ordine all'ambito di operatività della riferita innovazione legislativa sulla prescrizione dei contributi dovuti alla cassa forense, si è affermato²⁵ che «nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente».

La nuova normativa sulla prescrizione, ha riflessi anche sul problema se sia o meno ammissibile il versamento di contributi prescritti alla Cassa forense, e se sia o meno ammissibile il rifiuto di ricevere la contribuzione prescritta da parte della cassa (problema che era stato risolto dall'art. 3 l. n. 335/95, prevedendo l'impossibilità del versamento di contribuzione

2005, p. 166. Per il periodo antecedente l'entrata in vigore della l. 335/1995, L. CARBONE, *La prescrizione dei contributi (ed accessori) nella previdenza forense*, in «Giust. civ.», 1993, I, p. 113.

²² Cass. 16 agosto 2001, n. 11140, in «Foro it.», 2001, I, col. 3604.

²³ Sul tema, L. CARBONE, *La previdenza degli avvocati*, Giuffrè, Milano 2010, pp. 149 ss.

²⁴ Cass. 20 settembre 2006, n. 20343, in «Foro it.», 2007, I, col. 836.

²⁵ Cass. 18 marzo 2013 n. 6729, in «Foro it.», 2013, I, col. 1930 e nota di L. CARBONE, *La nuova prescrizione dei contributi alla cassa forense*.

prescritta ed il rifiuto dell'ente a ricevere la stessa contribuzione).

Al riguardo, mancando nella Cassa forense una norma speciale che deroghi alla disciplina del codice civile (e di contenuto analogo a quella in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps) che non consente all'avvocato di rinunciare alla prescrizione dei contributi verificatasi in di lui favore ed alla cassa forense di accettare il versamento dei contributi prescritti (art. 55 del r.d.l. n. 1827/35 ed art. 3, comma 9°, l. n. 335/95), è alla disciplina dettata dal codice civile (art. 2934, c.c.) che occorre fare riferimento; in base a tale normativa, mentre è consentito il pagamento del debito prescritto (e, quindi, è possibile rinunciare alla prescrizione verificatasi in suo favore pagando alla cassa la contribuzione prescritta), non è consentito il rifiuto di ricevere il pagamento di un debito contributivo prescritto.

Quindi, se è vero che la Cassa forense non può azionare coattivamente il credito contributivo prescritto in caso di eccezionale prescrizione da parte del professionista, viceversa, non vi è alcun ostacolo all'accettazione, da parte della medesima cassa, della contribuzione prescritta versata 'spontaneamente' dal professionista²⁶.

6. *La nuova assistenza*

Il nuovo regolamento per l'erogazione dell'Assistenza degli avvocati, approvato dal Comitato dei delegati a gennaio 2015 e dal Ministero a settembre 2015²⁷, e che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016, ha innovato la previgente disciplina assistenziale forense²⁸, operando una distinzione tra le diverse tipologie delle prestazioni assistenziali, prevedendo erogazioni 'in caso di bisogno individuale' e prestazioni a sostegno della 'famiglia,

²⁶ La Cassa forense con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 febbraio 2013 [in <www.cassaforense.it> (ultimo accesso 29.02.2016)], dopo avere preso atto del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 19 della l. n. 576/80 da applicare alla contribuzione della Cassa forense, ha statuito che «salvo il caso in cui la prescrizione sia stata accertata in via definitiva, gli uffici dovranno sempre procedere alla richiesta di pagamento degli eventuali contributi omessi alla cassa e delle relative somme accessorie, ancorché risultino maturati i termini di prescrizione; l'eventuale eccezione di prescrizione dovrà essere sollevata dall'interessato: in assenza, è ammesso sia il pagamento in forma spontanea, sia la riscossione coattiva».

²⁷ In «Prev. Forense», 2015, p. 201.

²⁸ L. CARBONE, *I trattamenti assistenziali-indennitari erogati dalla Cassa forense*, in «Prev. Forense», 2007, p. 370.

della salute e della professione'²⁹.

In ordine alla tipologia delle prestazioni assistenziali, il nuovo regolamento individua cinque macroaree di intervento:

- 1) 'prestazioni in caso di bisogno' (erogazioni in caso di bisogno individuale; trattamenti a favore di pensionati di vecchiaia ultraottantenni; trattamenti a favore di titolari di pensione diretta ultrasettantenni con invalidità civile al 100%);
- 2) 'prestazioni a sostegno della famiglia' (erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversibilità; erogazioni in caso di familiari non autosufficienti; borse di studio per gli orfani degli iscritti; borse di studio per i figli degli iscritti; provvidenze a sostegno della genitorialità);
- 3) 'prestazioni a sostegno della salute' (copertura per eventi morbosi e grandi interventi chirurgici; attivazione di prestiti ipotecari vitalizi);
- 4) 'prestazioni a sostegno della professione' (iniziative a favore della generalità degli iscritti, quali ad esempio, agevolazioni per l'accesso al credito, per la concessione di mutui; iniziative a favore dei giovani; iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità);
- 5) 'prestazioni per spese funerarie'.

Il nuovo regolamento consentirà alla cassa forense di dare una concreta risposta ai bisogni di welfare della categoria forense, con misure appropriate ai singoli casi concreti.

Abstract

A seguito del d.lgs. n. 509/94, che ha reso di natura essenzialmente privatistica la posizione assicurativa dell'avvocato, annullando la garanzia costituzionale in favore del medesimo della continuità della erogazione, nel tempo, del trattamento pensionistico, vi è stata una particolare attenzione del legislatore sulla Cassa forense, al fine di garantire per le future generazioni, sia gli equilibri finanziari e gestionali, che l'erogazione delle prestazioni.

Lo scritto illustra, sia pure per grandi linee, gli interventi legislativi e regolamentari sulla previdenza forense.

²⁹ M. PROIETTI, *Assistenza forense: come cambia dal 1.1.2016*, in «Prev. Forense», 2015, p. 220; G. PIGNATIELLO, N. ZAFFINA, *Cambia l'avvocatura e cambia il welfare di Cassa Forense*, in «Prev. Forense», 2016, p. 13.